



PERCORSO ENTI LOCALI

Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale (Legge Quadro 65/86) – Parte II

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione proseguiremo il discorso sulla Legge 7 marzo 1986 n. 65, Legge- Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale.

In particolare approfondiremo:

- le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- l'armamento degli appartenenti alla polizia Municipale

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Mentre le funzioni di Polizia Giudiziaria e di Polizia Stradale sono acquisite dal personale della Polizia Municipale al momento dell'entrata in servizio, la qualifica di agente di P.S. con funzione di ausiliario di P.S. non è automatica, ma necessita di uno specifico provvedimento.

In base all'art. 3 della Legge 65/86, gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Pertanto l'attribuzione di tale qualifica è subordinata al conferimento della qualità di agente di P.S. da parte del **Prefetto**, **previa comunicazione del Sindaco**, dopo che questi abbia accertato il possesso dei seguenti requisiti (**art. 5**):

- a) godimento dei diritti civili e politici
- b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato a misura di prevenzione
- c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

Anche per tale qualifica sussiste, per la Polizia Municipale, la limitazione territoriale del Comune.

Il personale della Polizia Municipale al quale è conferita la qualità di agente di P.S. svolge i compiti di pubblica sicurezza elencati dall'art. 1 del T.U.L.P.S. (D.P.R. 773/31), in particolare:

- mantenere l'ordine pubblico, tutelare la sicurezza dei cittadini, nonché provvedere alla loro incolumità e alla tutela della proprietà
- assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità
- prestare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni

Armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale

Sempre a norma dell'art. 5 della Legge 65/86, gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di P.S. possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare senza licenza le **armi** di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4 (e cioè esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza).

L'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza è regolamentato dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

L'art. 1 del precitato Decreto statuisce che l'armamento in dotazione agli addetti di P.M. in possesso della qualità di agente di P.S. è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al servizio prestato, individuato con regolamento comunale comunicato al Prefetto.

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma con dotazione di riserva. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto. (art. 3 D.M. 145/87).

L'arma in dotazione è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo (art. 4 D.M. 145/87).

Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati sempre da regolamento comunale, il quale può prevedere un modello e un tipo di pistola, fra quelli iscritti in un catalogo, diverso per il personale femminile.

Lo stesso regolamento può altresì determinare:

- a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi
- b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila, laddove svolti

Gli agenti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione devono indossare l'uniforme e portare l'arma nella fondina esterna corredata da caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/86, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile (art. 5 D.M. 145/87).

Le **modalità di assegnazione dell'arma** sono stabilite sempre dal regolamento comunale, che determina altresì:

- a) i servizi svolti in via continuativa con armi e personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta l'assegnazione dell'arma in via continuativa
- b) i servizi svolti occasionalmente con armi o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta (art. 6 D. M. 145/87)

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/86, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio esterno in uniforme e munito di arma (art. 9 D.M. 145/87).

In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 65/86, in uno o più Comuni di questa è istituita l'armeria del Corpo o servizio di Polizia Municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce (art. 12 D.M.145/87).

Le caratteristiche delle armerie sono individuate dall'art. 13 del D.M. 145/87:

- queste devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'ufficio, in modo da consentire i controlli degli accessi e devono essere munite di porte blindate con serrature di sicurezza e congegni di allarme
- l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione, corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione e di emergenza
- l'arma assegnata è prelevata all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della Polizia Municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. L'arma deve essere versata immediatamente nella medesima armeria quando:
 - sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione
 - siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione
 - viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza
 - all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio
 - tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione, o dal Prefetto (art. 10)

L'addetto alla polizia municipale cui è assegnata l'arma deve (art. 11):

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono consegnate
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo Decreto

A tal fine, per quanto riguarda l'**addestramento**, l'art. 18 del D.M. 145/87 subordina l'esercizio del servizio armato al superamento, ogni anno, di almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati al tiro con armi comuni da sparo.

Per concludere, **la Legge 65/86 all'art. 12** prevede che "...gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi...". Alla luce di questa previsione molte Province si sono dotate di strutture di vigilanza a cui sono stati assegnati una molteplicità di compiti di polizia amministrativa principalmente sulle materie di competenza dell'Amministrazione provinciale (vigilanza ittico-venatoria ed ambientale), nonché funzioni di polizia giudiziaria conformemente alle prescrizioni del Codice di procedura penale e della Legge 65/86.

Prima della riforma dell'art. 12 ad opera della Legge 214/2003, la polizia provinciale poteva espletare servizi di polizia stradale limitatamente all'accertamento delle violazioni al C.d.S. ed al rilievo degli incidenti stradali (cioè soltanto i compiti indicati dall'art. 11 c.1 lettera a) e b)), ma non gli era consentito l'espletamento degli altri compiti di polizia stradale, quali ad esempio le scorte per la sicurezza della circolazione.

Successivamente, le disposizioni del D.L. 151/2003 avevano attribuito alla polizia provinciale l'esercizio di tutte le funzioni di polizia stradale che, però, potevano essere espletate solo sulle strade di competenza, mentre per le altre strade, insistenti sul territorio provinciale, i compiti potevano essere svolti solo se esistevano accordi specifici con gli enti proprietari.

Con la Legge 214/2003, i Corpi e i servizi di polizia provinciale possono espletare tutte le funzioni di polizia stradale, su tutto il territorio di competenza e, quindi, possono operare su tutte le strade della provincia, anche se non appartengono all'ente provinciale da cui dipendono.

Conclusioni



Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito la Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale (Legge 65/86).

In particolare abbiamo approfondito:

- le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- l'armamento degli appartenenti alla polizia Municipale

Grazie per l'attenzione!